

Ciò premesso, è fondamentale chiarire che nel linguaggio normativo la sosta ed il parcheggio sono due concetti diversi.

Il codice della strada definisce la sosta come la “sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo con possibilità di allontanamento da parte del conducente” (art. 157, c. 1, lett. c)).

Il parcheggio viene invece definito come “area o infrastruttura posta fuori della carreggiata destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli” (art. 3, c. 1, n. 34). La definizione è ampliata dall’art. 120, c. 1, lett. c del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada che in relazione al segnale di parcheggio prescrive che possa essere usato per indicare “un’area organizzata od attrezzata per sostare per un tempo indeterminato, salva diversa indicazione”.

Una conferma della differenza tra i due concetti può trarsi dall’articolo 6, comma 4, lettera d) del codice della strada che così dispone: “L’ente proprietario della strada può, con l’ordinanza di cui all’articolo 5, comma 3:

(...)

d) vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli”.

Nonostante nel linguaggio comune siano utilizzati quali sinonimi, si può affermare che la sosta costituisce un’azione compiuta dall’utente della strada mentre il parcheggio è concepito come un luogo avente determinate caratteristiche.

Il parcheggio sembrerebbe dunque costituire una funzione della sosta (area...destinata alla sosta) la quale appare un concetto, per così dire, trasversale. Può infatti aversi astrattamente sosta in un parcheggio così come sosta su semplice strada.

Anche la recente giurisprudenza di legittimità ha confermato la diversità dei due concetti con la sentenza della Corte di cassazione 02.09.2008 n. 22036, secondo la quale il parcheggio e la sosta dei veicoli si distinguerebbero tra loro solo per l’elemento topografico della sosta dei veicoli: nel primo caso avviene in un’area esterna alla carreggiata, specificatamente a ciò adibita (parcheggio), e nel secondo caso in aree poste all’interno della carreggiata (sosta).

2. La distinzione tra sosta e parcheggio: proposte interpretative

In considerazione del dettato normativo così come interpretato dalla giurisprudenza, l’individuazione del parcheggio da un lato e della mera sosta dall’altro lato, impone all’interprete il compito di scendere nell’analisi di altre norme codicistiche oltre a quelle sopracitate.

In particolare, assumono rilievo centrale la determinazione della carreggiata, degli stalli di sosta e in generale l’interpretazione delle norme concernenti la segnaletica orizzontale oltreché verticale.

In dettaglio, si riportano le norme del codice interessate.

L’art. 3, comma 1, n. 7, del codice definisce la carreggiata quale parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli, composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, pavimentata e delimitata da strisce di margine.

L’art. 40, comma 3, del codice, stabilisce: “Le strisce longitudinali possono essere continue o discontinue. Le continue, ad eccezione di quelle che delimitano le corsie di emergenza, indicano il limite invalicabile di una corsia di marcia o della carreggiata: le discontinue delimitano le corsie di marcia o la carreggiata”.

Il comma 10 dello stesso articolo prescrive: “È vietata la sosta sulle carreggiate in cui i margini sono evidenziati da una striscia continua”.

Vale la pena di richiamare anche il comma 10 dell’art. 139 del regolamento che così recita: “Le strisce longitudinali continue, connesse a strisce trasversali, che servono a delimitare gli stalli di sosta, possono essere sorpassate per la effettuazione delle manovre connesse con la sosta”.

Alla luce delle disposizioni sopra richiamate, risulta pacifico che se la carreggiata non è delimitata da alcuna striscia di margine, non si ha parcheggio e si applicano le generiche prescrizioni dell’art. 157 del codice. In tal caso la sosta è ammessa secondo le modalità e le prescrizioni stabilite nel medesimo articolo e non necessita alcuna segnaletica verticale ovvero orizzontale (foto in alto a pagina seguente).

Pertanto, non essendovi i presupposti giuridici per l’esistenza del parcheggio, l’eventuale relativo segnale verticale (fig. II.76 del regolamento) sarebbe inapplicabile.